

AGENZIA DELLE ENTRATE

07/03/2014 366/3

200 00
DUECENTO/00

[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE PENSIONATI DRUENTO

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in Druento conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.L.gs n. 17 del 3 luglio 2017 c.d. "codice del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Pensionati Druento" con sede in via Galileo Galilei n. 14. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione ha lo scopo di riunire i cittadini, in particolare pensionati, per un proficuo impiego del tempo libero. Pertanto promuove e attua iniziative ricreative, culturali, artistiche, turistiche, assistenziali atte a potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero, migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti, favorire l'armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze, curare tutte le necessarie fasi di studio e ricerca con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.
2. L'attività comprende, altresì, l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, stage di aggiornamento, iniziative di natura ricreative, anche attraverso modalità telematiche.
3. Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, L'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, l'intrattenimento attraverso giochi e videogiochi e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti a fronte del pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla prestazione.
4. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3 ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione a favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie di questi ultimi.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere imborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice TS.

4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice TS.
5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del Codice TS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

Art. 4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione Pensionati Druento non ha fini di lucro, è patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonoma. È apolitica, a prevalente azione sociale, comunitaria e umanitaria, senza distinzione di idee e opinioni.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :
 - quote associative; eredità; donazioni e legati;
 - proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse a quelle statutarie, a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
 - beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;
 - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti o al raggiungimento dei fini statuari;
 - entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
 - eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento e ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionale o a esse connesse, comunque coerente con le finalità proprie dell'Associazione.
3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle.
2. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'entità della quota di ammissione e della quota annuale.
3. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo ed è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, politici, religiosi ed economici. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Con la domanda di iscrizione il socio si impegna per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dello statuto e delle delibere assembleari, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio, con i connessi diritti-doveri, si acquisisce con la delibera, il pagamento della quota associativa, la conseguente iscrizione nel libro soci e la consegna della tessera sociale.
2. L'adesione all'Associazione comporta:
 - a) la piena accettazione dello Statuto, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
 - b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue strutture, facendone un uso corretto;
 - c) il pagamento della tessera sociale, dei corrispettivi specifici previsti per le varie attività e per i servizi sociali;
 - d) la partecipazione alle attività ed alle manifestazioni sociali e la possibilità di beneficiare delle agevolazioni di volta in volta ad essi riservate;
 - e) il dovere di considerare l'Associazione come momento aggregativo e quindi i soci devono collaborare alle diverse attività favorendo l'educazione dei compagni alla buona convivenza civile e democratica, al sentimento della solidarietà e all'assunzione delle relative responsabilità.
3. I soci hanno diritto di voto in Assemblea in ordine a tutti gli argomenti posti all'o.d.g., possono candidarsi e accedere a tutte le cariche sociali.
4. La qualifica di socio ha validità nell'anno solare (01 gennaio – 31 dicembre), si rinnova automaticamente per eguale periodo con il versamento della quota associativa annuale ed è tassativamente esclusa qualunque forma di associazione, adesione o partecipazione temporanea. La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.
5. La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità e decesso. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. Può essere ordinaria o straordinaria; l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, quella straordinaria ogni qual volta lo richiedano la maggioranza del Consiglio Direttivo o un quinto dei soci aventi diritto di voto; in questo caso la richiesta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente che ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento, la fusione, la trasformazione dell'Associazione è sempre straordinaria.

2. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con comprovata ricezione e/o con avviso affisso presso la bacheca della Sede Sociale, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che deve avere luogo in un giorno diverso ai sensi ex art.2369 cod. civ.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Le delibere assunte vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni sono riportate in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta. Ogni socio può essere delegato da non più di 3 altri soci.
5. L'Assemblea **ordinaria** è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega.
6. L'Assemblea **ordinaria**:
 - approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - definisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti; il Consiglio Direttivo in carica provvede, 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, a nominare una apposita commissione formata da 5 soci che avrà il compito di raccogliere le candidature, da consegnare al Presidente il giorno dello svolgimento delle elezioni. Per l'elezione delle cariche sociali ogni socio, presente in proprio o per delega, avrà a disposizione un numero di preferenze uguale al numero dei componenti il Consiglio definito dalla stessa Assemblea. Saranno eletti i candidati che avranno, nell'ordine, riportato il maggior numero dei voti;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - nomina eventuali soci onorari;
 - approva eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
 - delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea **straordinaria** per scioglimento, modifiche statutarie
 - lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve ottenere il voto favorevole in Assemblea straordinaria di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
 - l'Assemblea straordinaria per eventuali modifiche dello Statuto è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega di almeno un quindicesimo dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti, scelti fra i soci, non inferiore a 7 e non superiore a 11 definito preliminarmente dall'Assemblea che procede all'elezione. I consiglieri eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Segretario compila i verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee dei soci, compila l'ordine del giorno per il Consiglio, provvede al disbrigo della corrispondenza, tiene in ordine l'archivio, aggiorna regolarmente, in collaborazione con il tesoriere, l'inventario del patrimonio, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e in genere ogni atto contenente una attribuzione o una diminuzione del patrimonio, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli. Predisponde mensilmente la relazione di cassa da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio Direttivo.
5. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con cooptazione dall'elenco dei non eletti; in caso di mancanza o esaurimento di tale elenco l'Assemblea provvede alla surrogia mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvede tramite nuova elezione al rinnovo dell'intero organo. Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento degli incarichi assegnati.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare svolge le seguenti attività:
 - Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Conferisce e revoca ai soci specifici incarichi.
 - Su convocazione del Presidente, si riunisce almeno 6 volte all'anno, anche in video conferenza, nonché tutte le volte vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 4 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono egualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
8. I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
9. Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. Tale comma avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

ART. 10 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e processuale; cura l'attuazione delle delibere del Consiglio

Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
3. Il Presidente in caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono obbligatoriamente esaminati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 11 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, istituito dall'Assemblea, si pronuncia in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio gli eventuali provvedimenti e controlla la corretta applicazione dello Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tra anni e sono rieleggibili ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che convoca e presiede i lavori; si riunisce su richiesta di due componenti il Consiglio Direttivo oppure di cinque associati o dell'associato eventualmente interessato a una vertenza. le riunioni sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
3. I componenti il Collegio dei Probiviri possono essere membri del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci dell'Associazione sono:
 - a) la deplorazione
 - b) La sospensione
 - c) L'esclusione
2. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) vengono applicati dal Presidente, su proposta del Collegio dei Probiviri, per mancanze lievi che non pregiudicano la qualità di socio.
3. I provvedimenti di cui alla lettera c) sono adottati dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri e previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine a difesa, per gravi motivi disciplinari o per comportamento non coerente con le finalità associative o che rechi discredito o danno all' Associazione.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche tra non associati. Nel caso siano soci non devono far parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ma decadono al decadere del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che convoca e presiede i lavori.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina ed esprime parere sul Bilancio e sulle relazioni mensili di cassa, ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti soci dell'Associazione possono far parte del Collegio dei Probiviri.

ART. 14 SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritti di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. Il parere suddetto è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inviare al predetto ufficio con raccomandata RR o secondo le disposizioni previste dal Dl 7 marzo 2005n. 82; decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
3. L'obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

A.P.D.
Via G. Galilei, 14 - 10040 DRUENTO (TO)
Partita IVA: 09773870015
C.F. 97506130018
Tel. 011-9844242

